

Martedì 9 marzo 2004

32. deplora che l'assistenza agli anziani non sia oggetto dell'attenzione dovuta, ed esorta gli Stati membri a fornire un'assistenza di alta qualità agli anziani, prevedendo l'aiuto a domicilio di personale qualificato;
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione europea, ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti.

P5_TA(2004)0153

Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (2003/2109(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE e in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli 6 e 13 e l'articolo 141, paragrafo 4,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, le Convenzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici nonché ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconoscono che il diritto di ogni persona all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro la discriminazione costituisce un diritto universale e sono firmate da tutti gli Stati membri,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite (1979) sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 1995, che riconoscono la dimensione di genere della discriminazione etnica,
- vista la convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro che vieta la discriminazione in materia di occupazione e lavoro,
- visti gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro ⁽³⁾,
- vista la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2000 agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2.

Martedì 9 marzo 2004

- vista la decisione n. 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) ⁽¹⁾,
 - vista la decisione n. 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2001, «Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale» (COM(2001) 565),
 - vista la decisione n. 2001/903/CE del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa all'Anno europeo dei disabili 2003 ⁽³⁾,
 - vista la decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitario inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale ⁽⁴⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 24 gennaio 2003, «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (COM(2003) 16),
 - vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato ⁽⁵⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità ⁽⁶⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo» (COM(2003) 650),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 1° e 2 dicembre 2003 sulla promozione della parità di opportunità per le persone disabili,
 - viste le raccomandazioni del gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa sulla discriminazione delle donne disabili,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0102/2004),
- A. considerando che, conformemente all'articolo 6 del trattato UE, l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto; che tali principi dovrebbero comprendere il rispetto della diversità delle popolazioni che appartengono all'UE, secondo la cultura, la lingua e l'origine etnica nonché il rispetto e la considerazione degli interessi e delle preoccupazioni di tutti i gruppi e di tutte le minoranze;
- B. considerando la legislazione dell'UE che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la formazione professionale, la protezione sociale e la sicurezza sociale, le cure sanitarie, le prestazioni sociali, l'accesso ai beni e servizi e la fornitura di beni e servizi,

⁽¹⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 39 del 18.2.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 175 del 24.7.2003, pag. 1.

Martedì 9 marzo 2004

- C. considerando che i criteri di Copenaghen relativi all'adesione all'UE dei paesi candidati fanno anche riferimento alla protezione delle minoranze,
- D. considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità fra uomini e donne, in particolare a motivo del fatto che le donne sono spesso vittime discriminazioni multiple,
- E. considerando che l'ONG delle donne e le reti delle medesime ONG contribuiscono in misura considerevole alla difesa dei diritti delle donne e alla lotta contro le discriminazioni nei confronti delle donne,
- F. considerando la legislazione UE che vieta qualsiasi discriminazione fondata su un handicap nei settori dell'occupazione e del lavoro,
- G. considerando che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione: rispetto agli uomini disabili, analogamente a quella che subiscono le donne rispetto agli uomini in generale, e rispetto alle donne non disabili; che esse sopportano inoltre tutti gli svantaggi risultanti dall'handicap, che sono peraltro diversi a seconda del tipo e della gravità dell'handicap,
- H. considerando che è fondamentale attuare politiche miranti a permettere alle donne disabili di condurre una vita indipendente, a garantire, nella misura del possibile, la loro sussistenza mediante il lavoro, di scegliere la loro vita privata, professionale o familiare, di avere accesso all'istruzione, all'occupazione, ai luoghi pubblici e privati e di mettere a disposizione di tutta la società la loro esperienza, le loro capacità e i loro talenti; che le politiche a favore delle persone disabili devono essere concepite, adottate e valutate allo scopo di garantire la parità di trattamento delle donne disabili,
- I. considerando che settori cruciali per migliorare lo status delle donne disabili sono, in particolare, la promozione dell'istruzione e della formazione, l'occupazione, la politica sociale, la partecipazione al processo decisionale, la partecipazione e l'integrazione nella vita sociale e culturale, il diritto alla sessualità, alla sanità, alla maternità e il diritto di fondare una famiglia, la protezione contro la violenza e gli abusi sessuali, la promozione dell'autostima, la promozione di reti e di organizzazione di donne disabili e la loro partecipazione al processo decisionale, il miglioramento dell'immagine delle donne disabili nei mezzi d'informazione,
- J. considerando che le donne migranti rappresentano in media il 50% della popolazione immigrata nell'UE e che il loro contributo in termini economici è importante per la sopravvivenza delle loro famiglie e per la stabilità economica dei loro paesi d'origine; che queste donne sono il più delle volte soggette a forme di discriminazione duplice o molteplice, in quanto donne in seno alla loro comunità e a motivo della loro origine etnica;
- K. considerando che il razzismo, la xenofobia e la discriminazione cui sono soggette le donne migranti sono fenomeni comuni a tutta l'UE; che tali fenomeni favoriscono la povertà e l'emarginazione sociale e, di conseguenza, la difficoltà di accesso alle risorse e ai servizi di base della società quali le cure sanitarie, l'alloggio, le prestazioni di assistenza e di protezione sociale, l'accesso al mercato del lavoro, l'istruzione, la formazione e la promozione, i tassi salariali e di sicurezza sociale,
- L. considerando che le donne migranti sono particolarmente vulnerabili dalla povertà e dall'emarginazione sociale a causa del loro basso livello d'istruzione e delle loro differenze culturali e linguistiche; che esse sono spesso vittime della tratta e di altre forme di violenza quali violenza domestica, prostituzione, matrimoni obbligati, mutilazioni dei genitali,

Martedì 9 marzo 2004

- M. considerando che le donne che hanno raggiunto il loro coniuge in virtù della politica di riunificazione familiare sono private dei diritti individuali e dipendono dallo status legale del loro coniuge; che queste donne sono minacciate di espulsione in caso di divorzio o di decesso del coniuge e si trovano nell'impossibilità di denunciare la violenza allorché ne sono vittime,
- N. considerando che in occasione del futuro allargamento dell'UE con l'adesione, in particolare, di cinque paesi — Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania — che ospitano le più importanti comunità di Rom, questi ultimi diventeranno la più grande minoranza etnica dell'UE e dunque la povertà, l'emarginazione e la discriminazione economica, sociale e politica cui essi sono confrontati rappresenteranno una sfida ed un grave motivo di preoccupazione per l'UE,
- O. considerando che le donne Rom sono vittime di discriminazioni molteplici, ossia che esse sono discriminate ed emarginate nella società a motivo del loro status di minoranza etnica e che sono oppresse all'interno della loro comunità a motivo del loro sesso; che tale situazione fa sì che queste donne siano confrontate contemporaneamente al razzismo, al sessismo, alla povertà, all'emarginazione e alla violazione dei loro diritti umani, cosa che si traduce in una speranza di vita limitata e in un tasso di mortalità elevato, nell'analfabetismo dovuto all'accesso ristretto all'istruzione, nella persistenza di pregiudizi sessuali, nell'accesso limitato alle cure di sanità riproduttiva e sessuale, nella maternità precocissima e/o nei matrimoni forzati, il ratto, la tratta, la prostituzione forzata, l'abuso sessuale e la violenza domestica, la non partecipazione al mercato del lavoro e al processo decisionale in seno alla loro comunità,

Donne disabili

1. esorta gli Stati membri a promuovere i diritti fondamentali delle donne disabili e, in particolare, a garantire la trasposizione e l'attuazione in tempi brevi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
2. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tener conto degli interessi e dei bisogni delle donne disabili in tutte le politiche, i programmi, gli strumenti comunitari pertinenti, quali il Fondo sociale europeo, l'iniziativa Equal, la legislazione e il programma d'azione contro la discriminazione, il programma d'azione sulla parità tra uomini e donne, la lotta contro l'emarginazione sociale, i programmi in materia di sanità e cultura, il programma Daphné, le iniziative nei settori della società dell'informazione, della ricerca, ecc.;
3. si compiace del piano d'azione (2004-2010) della Commissione a favore delle persone disabili; invita la Commissione a tener conto della prospettiva di genere al momento dell'elaborazione delle priorità di tale piano e della sua attuazione; sottolinea a tale riguardo la necessità di includere informazioni sulla situazione delle donne disabili nella futura relazione della Commissione sulla situazione delle persone disabili nell'Europa allargata;
4. chiede che l'UE e gli Stati membri elaborino dati statistici sulla situazione delle persone disabili disaggregati per sesso e che avviino studi sulle donne disabili;
5. invita gli Stati membri a favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione delle donne disabili nell'ambiente ordinario, al fine di permettere la loro reale integrazione nella società e lo sviluppo della loro autonomia, autostima e autodifesa per evitare gli effetti negativi di un eccesso di protezione;

Martedì 9 marzo 2004

6. invita gli Stati membri a promuovere il reinserimento professionale delle donne disabili, sia a livello delle formazioni offerte che della possibilità di conciliare formazione e responsabilità familiari, ad esempio: luoghi di formazione, custodia delle persone a carico, flessibilità di orari, tempo parziale, infrastrutture degli impianti e dei trasporti, accompagnamento personale o contatto con la famiglia; incoraggia le parti sociali a promuovere la parità di opportunità e l'accesso all'occupazione e alla formazione delle donne disabili, comprese le donne migranti, mediante le loro azioni e convenzioni collettive;
7. invita gli Stati membri ad incoraggiare, a livello nazionale, regionale e locale, la costituzione di reti di donne disabili e di gruppi di mutua assistenza, al fine, in particolare, di migliorare l'espressione e la partecipazione alla vita sociale e politica delle donne disabili nonché di mettere a loro disposizione locali e mezzi finanziari, di trasporto, di custodia dei bambini e di altre persone a carico;
8. invita gli Stati membri a prendere misure per aumentare la partecipazione delle donne disabili alla vita politica e ai processi decisionali;
9. invita tutte le parti interessate, compresi i mezzi d'informazione, a prendere iniziative per cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti nei confronti delle donne disabili, associando queste ultime all'elaborazione e all'attuazione di tali iniziative;
10. invita gli Stati membri ad adottare misure energiche contro tutte le forme di violenza nei confronti delle ragazze e delle donne disabili, in particolare di quelle internate in istituti, come pure ad avviare studi specifici sulla violenza nei confronti delle donne disabili, al fine di determinare l'origine e l'ampiezza di tale violenza nonché di definire meglio le misure da adottare;

Donne migranti

11. si compiace della legislazione e del programma d'azione adottati in materia di lotta contro la discriminazione, rileva tuttavia che in tali misure non è stata integrata la dimensione della parità tra donne e uomini; chiede che, tenendo conto delle discriminazioni fondate sul sesso, la dimensione della parità tra donne e uomini sia integrata nelle politiche, nei programmi e nelle azioni miranti a combattere il razzismo, la discriminazione e l'emarginazione sociale;
12. chiede agli Stati membri e alla Commissione di fare tutto il possibile per garantire l'applicazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo facoltativo, nonché della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
13. ritiene che la tensione soggiacente alle società sempre più multietniche e multiculturali dell'UE sia imputabile alla divisione del mercato del lavoro e alla coesistenza delle culture; che tale situazione, generatrice di razzismo e di discriminazioni razziali, colpisce in particolare le donne a motivo del loro genere e della loro appartenenza etnica, favorendo la loro esclusione sociale, la precarietà del loro status legale, la violenza in tutte le sue forme, la difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la sottovalutazione del loro contributo alla società ospite e la sopravvivenza di stereotipi secondo cui le donne migranti costituiscono una manodopera docile, flessibile ed economica;

Martedì 9 marzo 2004

14. chiede agli Stati membri di elaborare, con il sostegno della Commissione, una strategia corredata di misure miranti a promuovere l'integrazione delle donne migranti nel paese ospite mediante:

- l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura generale del paese ospite a basso prezzo,
- la creazione di centri di consultazione sanitaria, di assistenza giuridica, di formazione professionale propedeutica alla ricerca di un posto di lavoro e di centri di accoglienza per le donne vittime della violenza domestica,
- la creazione di centri di sostegno all'istruzione,
- l'istituzione di servizi di buona qualità per la custodia dei bambini a basso prezzo,
- la sensibilizzazione del personale dei servizi pubblici alla diversità culturale e alla dimensione della parità dei generi,
- la promozione di azioni di sensibilizzazione contro il razzismo e del dialogo interculturale nel settore dell'istruzione,
- la promozione di campagne di sensibilizzazione delle popolazioni migranti in merito all'importanza dell'istruzione delle donne e delle ragazze,
- la partecipazione delle donne migranti alla vita politica e ai processi decisionali,
- la promozione dell'elaborazione di studi, ricerche e statistiche disaggregate per sesso;

15. raccomanda agli Stati membri e agli organi comunitari di tenere particolarmente conto della situazione delle donne musulmane nell'UE e di dare attuazione alle misure miranti a proteggere queste donne dalle violazioni dei loro diritti umani in seno alle comunità religiose e dalle pratiche che ostacolano l'istruzione, la formazione, l'occupazione, la promozione e soprattutto l'integrazione delle donne nei paesi ospiti; chiede che siano prese misure per combattere le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati nonché misure che riconoscano tali persecuzioni quali motivi legittimi per una domanda d'asilo;

16. ritiene che i migranti, fra cui le donne, titolari di un permesso di soggiorno di lungo termine in uno Stato membro debbano godersi di diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea, quanto unico mezzo appropriato per combattere tutte le forme di discriminazione e per realizzare una società inclusiva;

Donne Rom

17. si compiace del sostegno attivo dell'UE agli sforzi dei pubblici poteri, delle ONG e quanti altri si adoperano per il miglioramento del livello d'integrazione delle popolazioni Rom e della situazione delle donne Rom negli Stati membri e nei paesi aderenti e candidati attraverso politiche, programmi e progetti destinati a combattere la discriminazione, la povertà e l'esclusione sociale;

18. richiama nondimeno l'attenzione della Commissione e dei governi interessati sul bisogno di assicurare: a) l'applicazione effettiva delle politiche attuate a livello comunitario e nazionale destinate a migliorare la situazione economica, sociale e politica delle donne Rom, la loro partecipazione ai processi decisionali e la protezione dei loro diritti umani, b) l'integrazione della problematica relativa alle popolazioni Rom, in generale, e la parità di trattamento e di opportunità per le donne Rom, in particolare, in tutte le politiche e in tutti i programmi pertinenti connessi con le politiche dell'occupazione e dell'integrazione sociale, nel Fondo sociale europeo, nell'iniziativa Equal, nei programmi d'istruzione e di formazione, nel programma Daphné nonché nella legislazione e nel programma d'azione contro la discriminazione, c) la consultazione delle donne Rom in sede di elaborazione di tutti i programmi e progetti suscettibili di interessarle e l'adozione di misure positive nei loro confronti;

Martedì 9 marzo 2004

19. considera che l'assenza di dati e statistiche adeguati negli Stati membri e nei paesi aderenti e candidati rende difficile la comprensione dell'ampiezza delle discriminazioni nei confronti dei Rom e in particolare delle donne Rom ed ostacola l'elaborazione di politiche efficaci e la valutazione dell'impatto delle politiche già attuate;

20. chiede ai governi interessati di prendere misure intese a migliorare la protezione della sanità riproduttiva e sessuale delle donne Rom, a prevenire e abolire la sterilizzazione forzata nonché a promuovere la pianificazione familiare, le alternative ai matrimoni precoci e l'educazione sessuale;

*
* *

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti e candidati all'adesione.

P5_TA(2004)0154

Popolazione e sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo 1994) (2003/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo svoltasi dal 5 al 13 settembre 1994 al Cairo, approvato da 179 Stati partecipanti,
- viste le azioni chiave per l'ulteriore attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, approvate dalla ventunesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi dal 30 giugno al 2 luglio 1999 a New York,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 25, paragrafo 1 annovera la salute tra i diritti dell'uomo,
- visti gli obiettivi strategici in materia di sanità approvati nel 1995 nell'ambito della Conferenza mondiale sulle donne a Pechino e confermati in occasione della 23a Assemblea generale speciale dell'ONU «Donne 2000: parità, sviluppo e pace per il 21° secolo» (Pechino + 5), tenutasi dal 5 al 9 giugno 2000 a New York,
- visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio, approvati nel Vertice del Millennio svoltosi dal 6 all'8 settembre 2000,
- visto il Consenso di Monterrey, approvato durante la Conferenza sul finanziamento dello sviluppo il 22 marzo 2002,
- vista la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 7 novembre 1967,
- visti i risultati della Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti dell'uomo, che ha espressamente riconosciuto i diritti della donna come diritti umani e condannato le violazioni del diritto della donna all'autodeterminazione sessuale che vengono commesse in nome della cultura e della tradizione,
- vista la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, approvata il 4 settembre 2002 dalla Conferenza sullo sviluppo sostenibile,